



SEGRETARIO GENERALE

ROBERTO PAPA

Circolare R.G.N. 20310/2020

del 10 marzo 2020 ore 14:23

Per i nostri associati si comunica

CHIUSURA DEI CENTRI ESTETICI

SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

- **Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020;**
- **Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020;**
- **Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020;**
- **Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;**



- **Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;**
- **Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;**
- **Vista la Circolare di Confestetica R.G.N. 2038/2020 8 marzo 2020;**
- **Vista la Circolare Confestetica R.G.N. 2039/2020 9 marzo 2020;**
- **Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;**
- **Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;**

MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO

DEL CONTAGIO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Si comunica quanto segue:

1. **I centri estetici saranno chiusi su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile 2020;**
2. **evitare ogni spostamento delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate**



esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

- 3. ai centri estetici non è consentito svolgere la propria attività (trattamenti estetici)** in quanto non sono in grado di garantire il rispetto della distanza di almeno un metro tra i clienti ed estetiste, che siano titolari o dipendenti, **con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.**

Le attività di estetica per loro natura si trovano in presenza di condizioni strutturali e organizzative che **non consentono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro**, pertanto tali strutture **dovranno essere chiuse;**

- 4. sono sospese tutte le attività di centri benessere, ovvero tutte le attività regolamentate dalla Legge 4 gennaio 1990 n. 1, che effettuano trattamenti estetici o di benessere sulla superficie del corpo umano, a prescindere dal codice Ateco di appartenenza, precisando che tale codice non è altro che la classificazione delle attività ai fini fiscali, contributivi e statistici e che ai fini del DPCM non determinano alcuna distinzione tra centro estetico e centro benessere.**

Rimini 10 marzo 2020



Il segretario generale di Confestetica

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Papa', written over the printed name.

Roberto Papa